

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 486

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LIZZADRI, PIGNI, ARMAROLI, BETTOLI,  
GATTO VINCENZO, MAGNANI, SAVOLDI**

*Presentata il 30 ottobre 1958*

**Assistenza malattia ai venditori ambulanti con il contributo dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha lo scopo di venire incontro alle obiettive esigenze degli ambulanti in materia di assistenza malattia.

La soddisfazione di tale esigenza si pone nel quadro generale della progressiva estensione di tutti i diritti previdenziali ai lavoratori indipendenti, ormai realizzata o in via di realizzazione nei paesi di civiltà avanzata, processo che è in corso anche in Italia, dopo l'approvazione della legge per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, mentre varie altre categorie di lavoratori indipendenti pongono pubblicamente, anche mediante la presentazione di disegni di legge, la rivendicazione dell'assistenza malattia.

Si può affermare intanto che un'irresistibile esigenza di carattere etico-sociale si impone in misura sempre più pressante: la garanzia della difesa dalla malattia per tutti i cittadini di un singolo paese.

In queste condizioni l'assistenza malattia per le categorie dei lavoratori indipendenti costituisce solo una tappa, e una tappa che ormai necessita percorrere a passo veloce, in questo processo unificatore.

Se questo è vero in generale, l'esigenza si pone con particolare premura per la categoria dei venditori ambulanti, che costituiscono la parte più disagiata fra i lavoratori indipendenti, ma non certo la meno meritevole, in relazione agli insopprimibili servizi che essa

rende alla comunità nazionale nel settore della distribuzione capillare delle merci.

Questi lavoratori, e questo fatto merita di essere attentamente considerato, sono certamente fra i più esposti, per la natura del loro lavoro, al logorio fisico ed a vari tipi di morbilità.

Flagellati dalla pioggia, bruciati dal sole, esposti a tutte le asprezze e le crudeltà delle intemperie, logorati nel sistema nervoso e negli organi interni dalla dura attività che si svolge nei mercati e nelle vie cittadine, essi sono esposti a tutta una gamma di malattie fra cui tubercolosi ed affezioni polmonari, disturbi nervosi, malattie cardiache e reumatiche, alterazioni della pressione sanguigna, con relative conseguenze, rappresentano solo gli aspetti più frequenti e fondamentali di tutta una serie di morbilità.

La mancanza di una statistica precisa in proposito è prova soltanto delle condizioni di assoluta incuria a cui questa massa di cittadini italiani è stata fino ad ora abbandonata, per cui i casi di morbilità sono dedotti da una empirica osservazione che si basa su una dolorosa, spesso non è esagerato dire, tragica esperienza quotidiana. Né debbono essere dimenticate le condizioni generali dell'economia italiana nel cui ambito, e meglio sarebbe dire ai cui margini, opera l'ambulantato.

In una situazione di stagnazione economica e di basso livello di vita delle classi popolari,

troppo spesso in condizioni di sottoconsumo, in un settore condizionato e dominato dai monopoli, dalla grande proprietà terriera, dalla speculazione degli intermediari del commercio, le condizioni di questi piccolissimi operatori economici sono intuitivamente e sperimentalmente misere, con tendenza ad una flessione crescente.

Queste condizioni, unite alla frequenza dei rischi di morbidità, all'usura della capacità lavorativa, alla vecchiezza precoce, provocano anche la carenza dello sviluppo della mutualità volontaria, che le descritte condizioni rendono troppo al di sopra delle obbiettive possibilità di questi cittadini.

La presente proposta di legge ha pertanto lo scopo di ovviare, almeno parzialmente, a questa situazione di carenza. Si tratta di iniziare un'opera di solidarietà sociale nei confronti di 150-200 mila cittadini, enumerabili in modo approssimativo (e, anche in questo caso, l'incertezza delle statistiche è prova indiretta di una incuria nei loro confronti, a cui occorre porre rimedio).

La ricerca dei limiti entro i quali l'ambulante può ritenersi compreso è facilmente individuabile, ed è indicata dall'articolo 1 della presente proposta di legge che si richiama a coloro che esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonché ai venditori che operano nei mercati coperti, in chioschi, baracche e simili, fissi stabilmente al suolo.

Abbiamo riportato gran parte della dizione letterale dell'articolo 1 della presente proposta di legge appunto perché esso, nella sua brevità sintetica, mette bene in evidenza la facilità con cui la categoria è determinabile.

Gli articoli 2, 3 e 4 fissano le norme per la compilazione e l'uso degli elenchi nominativi dei venditori ambulanti; l'articolo 5 tratta

dell'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per la protezione dei venditori ambulanti; l'articolo 6 determina i limiti dell'assistenza ai familiari.

Gli articoli 7, 8 e 9 fissano i criteri in base ai quali sono concesse le prestazioni di assistenza malattia.

Importanza fondamentale hanno gli articoli 10 e 11 i quali stabiliscono la percentuale di onere a carico dello Stato e quella a carico degli interessati. La norma di ripartizione al 50 per cento degli oneri appare equa, tale da inquadarsi nella tendenza che postula la concessione dell'assistenza malattia e delle altre assistenze sociali per i lavoratori indipendenti, addossando tuttavia a questi ultimi la metà degli oneri. La norma si pone insomma a mezza strada fra la mutualità volontaria e la concessione dell'assistenza sociale di cui già usufruiscono i lavoratori dipendenti.

Gli articoli dal 12 al 26 sottolineano criteri, funzioni e composizione della Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai venditori ambulanti, e delle istanze periferiche collegate.

Le particolarità inerenti alla categoria dei ambulanti, il fatto che essi contribuiscono direttamente per una metà all'onere assistenziale, la stessa difficoltà oggettiva di inquadrare gli ambulanti in istituti come l'I.N.A.M., strutturati secondo i criteri assistenziali per i lavoratori dipendenti, postulano, infatti, la esigenza che l'assistenza ai venditori ambulanti venga erogata a mezzo di Mutue provinciali collegate in una Federazione nazionale.

Gli articoli successivi completano, in tutti i particolari, le modalità di funzionamento delle Mutue nei rapporti con i soci, con gli Enti pubblici e governativi e con le leggi dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assistenza di malattia è estesa ai venditori ambulanti ed ai loro familiari. Sono considerati venditori ambulanti, ai fini della presente legge, coloro che esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonché i venditori che operano nei mercati coperti, in chioschi, baracche e simili, fissi stabilmente al suolo.

### ART. 2.

L'elenco nominativo dei venditori ambulanti e dei rispettivi familiari soggetti all'obbligo dell'assicurazione malattia è compilato, per ogni comune della provincia, dalle Commissioni provinciali per la protezione sociale dei venditori ambulanti, secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione della presente legge.

La Commissione provinciale è composta di 5 rappresentanti della categoria, eletti dall'assemblea della Cassa mutua provinciale prevista all'articolo 13 della presente legge, ed è presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale.

### ART. 3.

Il diritto all'assicurazione malattia decorre dalla data di validità degli elenchi nominativi di cui all'articolo precedente e cessa con lo scadere del periodo di validità degli elenchi stessi e con la cancellazione da essi dell'iscritto.

È tuttavia consentita l'ammissione dell'avente diritto alle prestazioni mediante certificato provvisorio rilasciato dalla Commissione provinciale per la protezione sociale.

### ART. 4.

Gli elenchi nominativi sono pubblicati secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione della presente legge. Contro le risultanze degli elenchi nominativi gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso, entro 60 giorni dall'ultimo giorno della loro pubblicazione, ad apposito Comitato per la risoluzione delle controversie relative alla

iscrizione negli elenchi, nominato dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 2.

Contro le decisioni del Comitato, entro 60 giorni dalla loro notifica, gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione centrale per la protezione sociale dei venditori ambulanti.

ART. 5.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per la protezione sociale dei venditori ambulanti, composta di 11 rappresentanti della categoria, eletti dall'assemblea dei presidenti delle Casse mutue provinciali, prevista dall'articolo 18 della presente legge, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato.

La Commissione centrale e le Commissioni provinciali si avvalgono dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti Uffici del lavoro.

ART. 6.

Hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia, oltre gli iscritti di cui all'articolo 1, anche i rispettivi familiari e precisamente:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per propria colpa;

2°) i figli legittimi, naturali ed adottivi fino all'età di 18 anni e senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori a carico dell'iscritto purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle, nelle condizioni previste al n. 2°), ed a carico dell'iscritto.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affiliati e sono equiparati ai genitori le persone da cui gli esposti sono regolarmente affiliati.

Sono considerati permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente non inferiore al 50 per cento.

ART. 7.

Sono assistiti tutti i casi di malattia, ad eccezione di quelli il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione. L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

## ART. 8.

Gli iscritti ed i loro familiari hanno diritto alle prestazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, a favore dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, fatta eccezione della indennità giornaliera di malattia.

Tutte le prestazioni sanitarie per gli iscritti ed i familiari sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno solare. Esse sono corrisposte nella forma diretta dalle Casse mutue provinciali che si avvalgono a tal fine della propria organizzazione sanitaria o, mediante convenzioni, delle attrezzature sanitarie di altri enti assistenziali.

## ART. 9.

Gli iscritti che preferiscono di avvalersi di medici e di luoghi di cura di proprio gradimento, anziché di quelli forniti in regime di assistenza diretta, debbono farne dichiarazione entro i primi 30 giorni di ogni anno.

In tale caso essi hanno diritto, dalla Cassa mutua provinciale, ad una quota di concorso nella spesa effettiva in misura uguale a quella che la Cassa stessa avrebbe sopportata con la prestazione diretta.

A tal fine la Commissione centrale di cui all'articolo 5 predisporrà un'apposita tariffa, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà resa esecutiva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tale tariffa dovrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, essere riesaminata ed eventualmente modificata dalla Commissione centrale, e, entro la medesima data, resa esecutiva per l'anno successivo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le norme e le modalità per le prestazioni a rimborso saranno determinate nel regolamento di attuazione della presente legge.

## ART. 10.

L'onere di assicurazione di malattia ai venditori ambulanti è per il 50 per cento a carico dello Stato.

L'ammontare relativo sarà determinato alla fine di ogni anno sulla base delle risultanze della gestione nel primo semestre e sarà versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali per l'assistenza di malattia ai venditori ambulanti in rate annuali anticipate.

ART. 11.

Il restante 50 per cento delle spese necessarie è a carico degli interessati.

I venditori ambulanti, previsti all'articolo 1 della presente legge, titolari di licenza, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo in misura proporzionale al reddito da essi percepito, che sarà accertato dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2.

Il contributo è riscosso a rate bimestrali anticipate con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione del contributo, nonchè la misura di esso.

ART. 12.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per la assistenza di malattia ai venditori ambulanti.

Le Casse mutue provinciali sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai venditori ambulanti, cui sono attribuite funzioni regolatrici della attività delle prime con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

La Federazione nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

ART. 13.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da 11 rappresentanti dei venditori ambulanti, eletti dai venditori ambulanti della provincia riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente e al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare,

con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio durano in carica 3 anni, e sono sostituibili, nel corso di un triennio, nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei venditori ambulanti della provincia iscritta alla Cassa.

Per ragioni di ordine pratico, può essere adottato il sistema delle assemblee separate, secondo le norme che saranno contenute nel regolamento.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale.

ART. 14.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

d) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

e) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

f) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente, e su ogni altro argomento che non sia di competenza della Giunta esecutiva.

ART. 15.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattiva degli ambulanti:

a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonché all'amministrazione, del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

d) redigere le note di qualifica del direttore;

e) approvare i contratti di fornitura;

f) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie e di contributi;

g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 17.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dalla Federazione nazionale, e due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea provinciale.

ART. 18.

L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni 12 membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo.

ART. 19.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei venditori ambulanti è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su designazione del Consiglio centrale;



b) dei 12 consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo un medico scelto dal Consiglio stesso tra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta del presidente, dei due vicepresidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale.

#### ART. 20.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 11;

c) determinare la quota delle entrate che deve essere devoluta alla Federazione nazionale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio della presente legge o all'esame del medesimo da parte del Presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) ed e) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 21.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue provinciali;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue provinciali;

d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni e di contributi;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ed in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni o altri motivi, si riducesse a meno della metà. Contro detto provvedimento, è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La Gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

#### ART. 22.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vice-presidenti o al direttore centrale.

## ART. 23.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale rimane in carica per 3 anni.

## ART. 24.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

## ART. 25.

I venditori ambulanti, soggetti all'assicurazione di malattia a norma dell'articolo 1 della presente legge, ed iscritti negli elenchi nominativi compilati secondo l'articolo 2, costituiscono l'assemblea della Cassa mutua provinciale. Il venditore ambulante può essere rappresentato di volta in volta mediante delega da un componente della propria famiglia che sia assistibile, a norma dell'articolo 6 della presente legge ovvero da altro venditore ambulante.

Ogni venditore ambulante non può rappresentare per delega più di altri due venditori ambulanti.

## ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge la Federazione nazionale e le Casse mutue provinciali potranno avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o di altri Istituti previdenziali ed assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni.

## ART. 27.

I venditori ambulanti ed i familiari aventi diritto, che già usufruiscono di altre forme di assicurazione obbligatoria di malattia, possono esercitare, nelle forme stabilite dal regolamento, l'opzione con quella prevista dalla presente legge.

ART. 28.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge ha luogo su iniziativa dei rispettivi presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

ART. 29.

Le elezioni di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati.

La sostituzione, a causa di decadenza o di dimissione di componenti dei singoli organi elettivi, sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

ART. 30.

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la protezione sociale dei venditori ambulanti provvederanno alla compilazione degli elenchi nominativi dei venditori ambulanti, a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Gli elenchi saranno affissi nell'Albo comunale per la durata di 15 giorni a cura del sindaco.

La compilazione degli elenchi è affidata — per la prima volta, in deroga all'articolo 2 della presente legge — ad una speciale Commissione composta di tre rappresentanti dei venditori ambulanti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative, e presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale.

Contro la formazione di tali elenchi — per la prima volta, in deroga all'articolo 4 della presente legge — gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al presidente dell'Amministrazione provinciale, che decide, entro 30 giorni dalla presentazione, sentito il parere della Commissione prevista al comma precedente.

ART. 31.

Le elezioni dei primi Consigli delle Mutue provinciali devono essere effettuate entro 30 giorni dalla decisione di tutti i ricorsi di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente, stabilisce le date ed i seggi per le elezioni dei Consigli direttivi delle Mutue provinciali.

ART. 32.

La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'articolo 29, dovrà essere fatta al segretario del comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno 5 giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale,

con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

ART. 33.

Entro 60 giorni dalle elezioni di cui all'articolo precedente, deve aver luogo l'assemblea dei presidenti delle Mutue provinciali, per l'elezione del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il Ministero del lavoro stabilisce la data di tale elezione e convoca la relativa assemblea.

ART. 34.

L'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione di malattia ha inizio a partire dal sessantesimo giorno dalle elezioni dei Consigli delle Mutue provinciali.

Il regolamento di attuazione della presente legge deve essere emanato entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 35.

I ricorsi in materia di prestazioni e di contributi devono essere indirizzati dagli interessati rispettivamente per la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> istanza alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale ed alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 36.

Le assemblee delle Mutue provinciali possono decidere di introdurre determinate forme di assistenza integrativa, stabilendone anche il contributo integrativo a carico degli interessati.

ART. 37.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 38.

La somma a carico dello Stato corrispondente alla misura del concorso prevista al precedente articolo 10, viene iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.